

COMUNE DI BOGNANCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Area Amministrativa

DETERMINAZIONE N. 4

Assunta il giorno

CINQUE del mese di MAGGIO dell'anno 2015

OGGETTO: Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria.
Periodo 01-07-2014/31-12-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Per effetto dell' art. 10 del D.L. 90 del 24/06/2014 convertito nella L. 114/2014 recante : Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria:

L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: *"Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia."*. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento. L'art. 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980 n. 312, è abrogato. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

- All'articolo 97, comma 4, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: *"può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare"* sono sostituite dalle seguenti: *"roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica"*.

Dato atto che dal 25-06-2014 occorre, pertanto, procedere all'accertamento, ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria. Relativi al mese precedente unicamente tra il Comune ed il Segretario Comunale, per gli atti da quest'ultimo rogati di cui ai numeri 1,2,3,4 e 5 della tabella D allegata alla legge 08-06-1962 n.604; i proventi relativi a questi ultimi vanno interamente versati al segretario nel limite di 1/5 dello stipendio complessivo in godimento e quindi:

- a) Diritti di segreteria con esclusione dei diritti di rogito: integralmente al Comune;
- b) Diritti di rogito: interamente al segretario, negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, nel limite di 1/5 dello stipendio complessivo in godimento;

- Visto il rendiconto dei diritti riscossi nel III e nel IV trimestre 2014 nel complessivo riassunto importo di Euro **6,27** così suddiviso

* diritti di segreteria generici Euro **6,27**

* diritti di rogito Euro ==

- Visto l'art. 10 del D.L. 24/06/2014 n.90 , convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 114;

- Visto il D.Lgs.vo 267/00;

- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

- Di dare atto che i diritti di segreteria riscossi nel III e IV trimestre 2014 ammontano ad € 6,27 e che gli stessi sono integralmente attribuita al Comune così come previsto dall'art. 10 del D.L. 24/06/2014 n.90 , convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 114;

Bognanco, li 05-05-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Dott. CARCURO Antonio)

- Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Li ____06-05-2014____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO

F.to Sara Bacchetta